

COMUNE DI GESSATE

Provincia di Milano

CAPITOLATO DI GARA: PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPITOLO I – CONDUZIONE IMPIANTO

Art. 1 - Oggetto della concessione

1.1 - La concessione ha per oggetto il servizio di gestione, conduzione ed uso, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario, del Centro Sportivo Comunale “Romeo Bertini” e delle due palestre comunali scolastiche che fanno capo all’Istituto Comprensivo “Alda Faipo” di via Gramsci a Gessate per lo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato.

1.2 - L’oggetto del contratto da affidare è costituito dal servizio di gestione di cui sopra.

1.3 - Il contratto oggetto di affidamento viene, pertanto, qualificato come concessione di servizi disciplinata dall’art. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dalle norme del presente contratto.

Art. 2 – Identificazione dell’impianto sportivo

2.1 – L’impianto sportivo ricomprende tutte le strutture, infrastrutture, attrezzature e arredi, presenti e future, in esso contenute e dettagliate nell’**allegato n. 1**, parte integrante del presente capitolato.

Art. 3 – Punto ristoro

3.1 - Il Concessionario è autorizzato a gestire – direttamente o tramite terzi - un servizio di bar all’interno del complesso sportivo e/o a gestire i distributori automatici di alimenti e bevande previa realizzazione/installazione dei relativi impianti ove non esistenti, a proprie spese.

3.2 Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal Gestore.

Dette autorizzazioni opereranno limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della concessione.

Resta fermo che in nessun caso l'esercizio del bar potrà essere condotto una volta concluso il rapporto contrattuale.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio che dovrà avere la caratteristica di pubblico esercizio in quanto l'accesso all'impianto sportivo è garantito a tutti i cittadini anche ai non tesserati con il soggetto gestore o con i soggetti sportivi utilizzatori dell'impianto.

3.3 - I prezzi di vendita al pubblico delle varie bevande ed altri generi alimentari dovranno essere quelli concorrenti e definiti come minimi e massimi dalla Camera di Commercio.

Dovrà essere esposto il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.

Art. 4 – Pubblicità commerciale

4.1- Il Concessionario, all'interno e all'esterno dell'impianto, è autorizzato ad effettuare pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge qualora dovuta.

4.2- Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari, recante, altresì, l'indicazione puntuale dei proventi delle sponsorizzazioni che si stima di incassare, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione comunale.

L'eventuale installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

4.3 – Il Concessionario è tenuto a garantire la disponibilità di spazi pubblicitari in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano il centro al fine di esporre cartelloni ed altre forme di pubblicità in forma visiva.

CAPITOLO II – ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONCESSIONE

Art. 5 – Durata della concessione

La durata della concessione in gestione degli impianti sportivi comunali va dal 01.01.2024 al 01.01.2029.

E' possibile la revisione del contratto di concessione come previsto dall'art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

A garanzia della continuità del servizio di gestione si prevede la possibilità della consegna anticipata dell'impianto.

Art. 6 - Valore della concessione

6.1 - Il valore della gestione, tenuto conto della durata della concessione, è pari ad € 1.269.090,00 (un milioneduecentosessantatanovemilazeronovanta/00).

6.2 - Non ci sono oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza e pertanto non è prevista la redazione del DUVRI.

Art. 7 - Contributo di gestione

L'Amministrazione Comunale corrisponde al Gestore un contributo di gestione annuo il cui importo è pari a € 80.000,00 (euro ottantamila /00), il quale, ai sensi dell'art. 179 – comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, costituisce elemento del quale l'Ente ha tenuto conto in sede di stima del valore della concessione.

Tale importo è concesso in virtù del fatto che le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono fissate tramite provvedimento comunale e, pertanto, il corrispettivo garantisce un equilibrio della gestione.

L'importo del corrispettivo annuale sarà erogato secondo le seguenti modalità e tempistiche: due rate a cadenza semestrale, all'inizio del mese di febbraio e durante il mese di luglio, quest'ultima previa trasmissione del rendiconto di cui all'art. 31.2 del presente capitolato.

Tale somma tiene conto degli introiti derivanti al concessionario da: ingressi e affitto impianti, quote associative, organizzazione corsi, sponsorizzazioni e pubblicità.

Art.8 – Principio di trasparenza – Carta dei Servizi per gli utenti

8.1 - Il soggetto gestore predisporrà, entro tre mesi dall'avvio del contratto, la carta dei servizi per gli utenti in accordo con il Comune di Gessate.

8.2 - Nella Carta dei servizi per gli utenti dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all'utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso Concessionario nell'ambito della procedura di selezione pubblica.

8.3 - La Carta dei servizi proposta dal Gestore è soggetta a revisione annuale e, previa approvazione da parte dell'Amministrazione, deve essere esposta a cura del Concessionario all'ingresso del centro sportivo;

8.4 - Dovrà essere costituita una mail alla quale i cittadini potranno inviare suggerimenti/reclami visibile anche all'Amministrazione.

Art. 9 - Consegna dell'impianto

9.1 - La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio mediante redazione di appositi verbali (uno per il centro sportivo ed uno per le palestre scolastiche) dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Con la sottoscrizione dei predetti verbali, il concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.

9.2 - Il Concessionario è tenuto ad integrare e riparare, secondo le disposizioni dell'Amministrazione, il materiale oggetto dell'inventario che per una qualsiasi ragione dovesse essere danneggiato o asportato nel corso della vigenza contrattuale.

9.3 - Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna, tenendo tuttavia conto anche delle opere di manutenzione straordinaria ed eventuale. La normale usura secondo il corretto utilizzo non sarà considerata danno.

Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario.

Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti.

Qualora alla riconsegna degli impianti si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione

ordinaria e straordinaria, nei casi in cui e a carico del concessionario, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. In caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione, il Comune escuterà l'assicurazione costituita ai sensi dell'art. 34 del presente capitolato oppure, in caso di esito negativo, incamererà nella misura corrispondente la cauzione di cui al successivo art. 31 del presente capitolato, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni.

9.4 - Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lg. n. 81/ 2008 alla cui osservanza e tenuto nella gestione dell'impianto. Inoltre individuerà il Responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18.03.1996 e s.m.i. (*"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi"*).

9.5 - Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà condurre gli impianti sportivi nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

9.6 - E' obbligo del concessionario adottare, nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile e a carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

9.7 - Incombe sul concessionario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

9.8 - Il Gestore dovrà, altresì, comunicare al concedente, entro cinque giorni dal loro verificarsi o, se successivo, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.

Art. 10 - Custodia

10.1 Il Concessionario provvederà alla custodia e vigilanza del Centro sportivo ovvero degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso, mediante proprio personale o ditta incaricata mediante affidamento a terzi con le procedure indicate all'art.27.

Il Concessionario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile.

10.2 - Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Art. 11 - Voltura contatori, acqua, gas ed energia elettrica

11.1 - Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze e gli oneri della voltura contatori, escluse quelle relative alle palestre comunali.

11.2 - Il Concessionario si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie, alla voltura di tutte le utenze, qualora attive o alla richiesta di nuova utenza entro cinque giorni dalla consegna dell'impianto, nonché a presentare al Servizio /Settore dell'Ente all'uopo competente copia dei contratti di utenza, nonché copia della prima bolletta. E' a carico del Concessionario il pagamento delle utenze relative alla fornitura del combustibile, dell'energia elettrica, dell'acqua necessarie a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità dell'intero Centro.

Art. 12 - Interventi su strutture ed impianti

Eventuali interventi strutturali, su parti strutturali o di impiantistiche che il Concessionario ritenga di voler effettuare, dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione e successiva autorizzazione dell'Amministrazione e al termine del contratto rimarranno di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 13 - Oneri dell'Amministrazione

Sono a carico dell'Amministrazione:

- le manutenzioni straordinarie sulle strutture che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili al Concessionario;
- la copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla proprietà degli immobili;
- le spese relative alle utenze delle palestre comunali;
- le eventuali opere di manutenzione straordinaria che nel corso del rapporto si rendessero necessarie sulle strutture edilizie esistenti;

- la periodica verifica volta all'accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza, stabilità ed efficienza tecnica di tutte le strutture esistenti nonché l'ispezione e la pulizia canali di gronda e pluviali, la pulizia delle tubature e dei relativi pozzetti, del sistema fognario e la verifica della serramentistica interna ed esterna solo per le palestre comunali;

- tutti gli interventi relativi a garantire l'agibilità e la messa a norma degli impianti, ad eccezione degli eventuali interventi di cui all'articolo 12.

Art. 14 - Riserve a favore dell'amministrazione

Il concessionario si impegna a:

a) lasciare a disposizione del Comune l'accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi per i bambini/e frequentanti le scuole del territorio, per attività organizzate direttamente dal Comune (es. centri estivi, iniziative varie) anche in collaborazione con le Associazioni locali, dalle Istituzioni Scolastiche a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse.

b) garantire una gestione integrata tra i diversi soggetti associativi sportivi del territorio attraverso un uso condiviso delle strutture che favorisca il più ampio utilizzo delle stesse.

Art. 15 - Obblighi ed oneri del gestore

15.1 - Il concessionario è responsabile del regolare svolgimento del servizio ed è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi e ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per assicurare la gestione di cui al presente atto.

15.2 - In particolare, dovrà:

a) acquisire qualsiasi licenza e/o permesso per l'esercizio delle attività sportive;

b) svolgere il servizio in conformità al progetto gestionale presentato in sede di gara, adempiendo agli impegni in quella sede assunti;

c) assicurare l'apertura/chiusura al pubblico e far osservare i relativi orari;

d) garantire l'accesso libero a tutte le categorie di utenza per attività compatibili con l'utilizzo libero dell'impianto sportivo, non condizionato pertanto al possesso dello status di socio del gestore o dei soggetti sportivi utilizzatori dell'impianto;

e) osservare la vigente normativa in tema di requisiti igienico sanitari;

- f) effettuare il servizio di pulizia delle strutture, con tempi e modalità tali garantire adeguati livelli di qualità del servizio secondo quanto previsto dall'**allegato 2**;
- g) ad effettuare gli interventi previsti dall'**allegato 3** – “Campo di calcio e aree a verde Centro Sportivo – Specifiche tecniche per la manutenzione”;
- h) provvedere alla custodia ed alla sorveglianza dell’impianto;
- i) comunicare, contestualmente alla consegna dell’impianto, l’organigramma delle cariche sociali e del personale e, successivamente, ogni eventuale variazione inerenti a tale organigramma;
- j) trasmettere al Comune la documentazione di cui agli artt. 21, 22, 28 e 30;
- k) a sorvegliare, sotto la propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non sub-affidino a terzi l’utilizzo degli stessi;
- l) provvedere alla tenuta di regolare contabilità divisa per l’accesso dei soci e per quella al pubblico indistinto, assicurando a riguardo il rispetto della normativa fiscale;
- m) effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti;
- n) provvedere alle spese relative al personale necessario alla gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale, fiscale e di sicurezza dei lavoratori nonché dei Contratti Collettivi di riferimento;
- o) a nominare la figura di “Responsabile del Centro Sportivo”, figura che può essere anche differente dal legale Rappresentante dell’Associazione/Ente (fatte salve le relative responsabilità penali e civili dello stesso) e che dovrà essere considerato il Responsabile unico nei confronti del Comune concedente il servizio e con compiti di raccordo operativo con l’Ufficio Sport e l’Ufficio Tecnico del Comune;
- p) sostenere le spese per le utenze relative alla gestione dell’impianto nonché a volturare a proprie spese i contratti in essere e ad attivare quelli necessari con l’obbligo di assumere direttamente l’intestazione dei contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione;
- q) controllare i consumi di luce, acqua, gas e telefono con la diligenza del buon padre di famiglia;
- r) provvedere al pagamento della TARI (Tassa rifiuti) e ad effettuare la relativa iscrizione al Servizio di raccolta dei rifiuti entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento della gestione;
- s) provvedere al pagamento di qualsiasi altro tributo con la sola esclusione di quelli afferenti alla proprietà dell’immobile;

- t) utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;
- u) condurre e gestire tutti gli impianti tecnologici ed in particolare a titolo indicativo e non esaustivo:
- impianto di riscaldamento, assumendo con riguardo alla centrale termica la qualifica di terzo responsabile ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni;
 - impianto di erogazione acqua calda;
 - impianti temporizzatori – docce ed asciugacapelli;
 - impianti di irrigazione;
- v) provvedere interamente alla manutenzione ordinaria degli impianti, delle loro pertinenze e delle attrezzature;
- z) provvedere alla manutenzione delle aree verdi in modo da renderne apprezzabile il decoro e la praticabilità;
- w) provvedere alla pulizia dei canali di gronda e pluviali, alla pulizia delle tubature e dei relativi pozzetti, del sistema fognario ed alla verifica della serramentistica interna ed esterna del centro sportivo;
- x) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico e allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- y) a limitare l'accesso agli impianti a un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, come da parametri di capienza forniti dal Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- z) ad assumere a proprio carico i premi per le assicurazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di gara;
- aa) effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza (Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, A.S.L., VV.FF., Autorità di P.S. ecc.);

- bb) istituire all'interno della struttura appositi presidi di primo soccorso con permanenti dotazioni di materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso non scaduti e ben conservati;
- cc) verifica periodica e gestione del defibrillatore in dotazione alla struttura;
- dd) tenere esposto e ben visibile, per tutta la durata della gestione, un cartello con evidenziate tutte le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale;
- ee) realizzare tutti gli interventi richiesti dall'Amministrazione Comunale finalizzati ad un miglior funzionamento dell'impianto nonché al perseguimento del pubblico interesse, purché rientranti nella manutenzione ordinaria di immobili ed impianti;
- ff) stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo art.34;
- gg) indicare obbligatoriamente nel materiale promozionale delle proprie attività e comunque in tutte le comunicazioni relative all'impianto sportivo, la proprietà comunale della struttura;
- hh) a rendere al Comune, alla scadenza del contratto, gli immobili e le attrezzature nello stato di efficienza, salvo il normale deperimento derivante dall'uso e con le migliorie eventualmente previste in accordo con l'amministrazione Comunale;
- ii) a realizzare quanto previsto nell'offerta tecnica di gara.

15.3 - Il gestore è, inoltre, tenuto a consentire l'utilizzo gratuito dell'impianto per lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o di pubblico interesse patrocinate dal Comune e/o per attività organizzate direttamente dal Comune.

15.4 - Tutte le attività richieste dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti alla gestione e conduzione degli impianti sportivi in oggetto, e nel rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – Manutenzione ed implementazione di attrezzature ed arredi

16.1 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

E' a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dell'intero impianto (comprese le aree di accesso e le aree a verde), le sue attrezzature, le sue dotazioni e con i suoi spazi di pertinenza, connessa con la gestione dello stesso.

In caso di contestazioni specifiche da parte dell'Amministrazione comunale, il Concessionario è tenuto a dar seguito alle stesse, provvedendo ai necessari interventi, entro il termine all'uopo assegnato dall'Amministrazione medesima.

Ove il Concessionario non adempia, il Comune, a prescindere dall'applicazione delle penali previste dal presente contratto, potrà procedere direttamente all'esecuzione degli interventi urgenti, ponendo la relativa spesa a carico del Concessionario.

Il Concessionario provvederà ai servizi di manutenzione ordinaria direttamente o mediante proprio personale o ditte incaricate mediante affidamento a terzi del servizio con le procedure indicate all'art. 32.

Sono considerate opere di manutenzione ordinaria quelle individuate, relative al mantenimento in esercizio ed efficienza di costruzioni ed impianti.

Fermi restando gli obblighi e le tempistiche che il Concessionario dettaglierà e sottoscriverà con la presentazione del progetto gestionale in sede di offerta, rimane a carico del Concessionario la predisposizione di uno specifico fascicolo di manutenzione da esibire all'Amministrazione Comunale ad ogni sua richiesta, e comunque almeno una volta all'anno con l'indicazione dei principali interventi di manutenzione effettuati accompagnati dal rendiconto economico di spesa effettuata.

16.2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

impianti elettrici e di sicurezza: in tale sottocapitolo dovranno essere riportate le seguenti verifiche periodiche: verifica linee e dispositivi elettrici e pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri trasparenti, sostituzione di lampade, lampadine, tubi fluorescenti, LED, frutti ed apparecchi di comando, revisione ed eventuale sostituzione di fusibili, reattori, trasformatori, orologi interruttore, interruttore crepuscolare, revisione e verifica citofoni, elettro saldature, revisione e verifica impianti telefonici, audiofonici, di filodiffusione, automatismi e cancelli elettrici, impianti antifurto ed antincendio, revisione quadri elettrici generali, revisione e controllo di istruttori di sgancio di emergenza, impianti di illuminazione di emergenza, verifica e controllo degli impianti di messa a terra, verifica e controllo impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, ecc....;

impianti termici: controllo dell'impianto di riscaldamento e prova a regime prima dell'inizio del periodo di funzionamento, delle reti di distribuzione del fluido termico e dell'aria, delle bocchette di mandata e di ripresa dell'aria, relative serrande e servomotori e comunque secondo quanto previsto dalla normativa;

impianti di climatizzazione: manutenzione unita trattamento aria e termoventilanti attraverso la pulizia esterna di tutte le batterie, verifica pulizia ed

eventuali sostituzioni, se necessarie, dei raccordi antivibranti interni ed esterni, verifica delle giunzioni dei cassoni condizionatori e delle relative guarnizioni di fissaggio, ispezioni serrande tagliafuoco e lubrificazioni varie, pulizia dei filtri a perdere e celle fisse rigenerabili e sostituzione dei filtri, controllo efficienza e sostituzione filtri e tasche, filtri assoluti, pulizie dei ventilatori e delle bocchette di ripresa verniciatura parti esterne che si presentassero deteriorate o arrugginite e comunque secondo quanto previsto dalla normativa;

impianti antincendio: verifiche periodiche degli estintori, prove di perfetta efficienza e di funzionamento dei presidi antincendio fissi, con eventuale sostituzione se all'interno del periodo di concessione: idranti, naspi, manichette ed attacco autopompe e reti idrauliche ad esse connessi ed estintori a scadenza periodica a norma di legge;

impianti idraulici: verifica dei sistemi idraulici di carico e scarico con ispezione anche nei cavedi per accertare ed eliminare eventuali perdite, intasamenti e malfunzionamenti dei sistemi, verifica pompe di sollevamento attraverso le verifiche delle tenute meccaniche, anelli di chiusura, giranti, spazzole motori, regolatori di livello, componenti elettriche ed elettromeccaniche dei quadri elettrici di comando delle pompe e relativi allarmi, linee elettriche di collegamento dai quadri principali, ispezioni e sostituzioni statore e suo riavvolgimento, controllo isolamento motore, pulizia generale delle pompe e spurgo fosse di alloggiamento pompe, tubazioni idrauliche varie, basamenti e staffe di sostegno, infissi, botole e chiusini di accesso;

- **finiture edili e murarie:** rinnovo tinteggiatura degli spogliatoi (almeno una volta nelle parti maggiormente esposte all'umidità o in alternativa posa in opera di rivestimento isolante), corridoi di accesso, zona hall, e zona bar (all'occorrenza ed in caso di particolari necessità); rinnovo trattamento e verniciatura secondo necessità di tutte le opere in metallo interne ed esterne e delle pareti esterne; ciclo di trattamento tramite idonea verniciatura all'occorrenza delle parti di legno lamellare esposte alle intemperie.

- **arredi:** conservazione e manutenzione di tutti gli elementi di arredo ed attrezzature in dotazione all'impianto elencate nel verbale di consegna e relativi aggiornamenti, i beni difettosi e/o non funzionanti dovranno essere sostituiti all'occorrenza con beni analoghi.

E' facoltà del Concessionario provvedere a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati ed in dotazione all'impianto o proposti in offerta di gara tra gli interventi migliorativi, che lo stesso reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio nel corso della convenzione, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Il Concessionario, al termine della concessione, non potrà asportare le attrezzature, gli arredi movibili risultanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara che saranno acquisiti al patrimonio comunale.

Nessuna attrezzatura consegnata all'Amministrazione Comunale potrà essere alienata o distrutta senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

- **pertinenze esterne:** al Concessionario compete la manutenzione ordinaria nonché la pulizia programmata anche delle aree esterne e dei manufatti esterni compresa la recinzione dell'impianto. Si intende compresa anche la manutenzione del verde (taglio erba, potatura siepi) e al trasporto/conferimento in discarica del materiale di risulta.

- **opere in generale:** qualsiasi ulteriore innovazione, modifica o miglioria che il Concessionario volesse apportare all'impianto, nel corso della durata della presente concessione, in aggiunta a quelle sopraindicate dovrà obbligatoriamente essere preventivamente formalmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, e non potrà dare luogo in alcun modo a modifiche dei termini economici e di durata della convenzione ma potrà essere realizzata esclusivamente a spese del Concessionario. Qualora il Concessionario realizzi, a seguito di specifica approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nel corso della convenzione, interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso dei locali e degli impianti, dovrà farsi carico di adeguare e modificare il progetto già approvato dell'impianto da parte del comando VV.FF. e richiedere alle competenti autorità il rilascio e/o l'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi e agibilità impianto.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate dal Concessionario ai sensi del presente paragrafo è a carico dello stesso per tutta la durata della concessione.

Art. 17 - Manutenzione ordinaria immobili ed impianti comprese aree esterne

17.1 - Come già riportato all'art. 16, la manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del Concessionario.

17.2 - Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti le strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti, in particolare:

- riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei

componenti deteriorati o di parti degli impianti, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;

- riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;

- riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al gestore;

- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;

- piccole riparazioni con eventuali demolizioni e riprese additivate per gli intonaci e rivestimenti murali;

- piccole riparazioni dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;

- piccole riparazioni e mantenimento delle stucature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;

- riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc. ...) di infissi e serramenti interni ed esterni;

- cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;

- manutenzione degli impianti termici e di areazione;

- pulitura, controllo e piccole riparazioni delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;

- riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;

- ritinteggiatura delle pareti interne a contatto con il pubblico;

- pulizia pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;

- manutenzione ordinaria del verde (taglio periodico manto erboso, tosatura siepi ed arbusti, potatura alberi minori, ecc...), con l'esclusione di interventi di potatura di maggiore rilevanza che saranno concordati con il Comune e i cui costi, se del caso, saranno sostenuti dall'Ente;
- manutenzione impianti idrici;
- controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
- controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
- controllo dell'efficienza dell'impianto antincendio da parte di personale specifico nel rispetto degli obblighi di legge;
- controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- controllo semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;
- controllo periodico delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze di legge.

17.3 – Sono, altresì, a carico del Concessionario la manutenzione e la cura dei macchinari acquistati dal Comune e che saranno nella disponibilità del Gestore ai fini dell'assolvimento degli oneri di manutenzione sopra descritti.

17.4 - Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici.

17.5 - Il concessionario è tenuto, inoltre, a garantire la regolare manutenzione ordinaria degli spazi verdi di pertinenza dell'impianto.

Art. 18 – Attrezzature ed arredi

18.1 - Il Concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori rispetto a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

18.2 - Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale, risultante da apposito verbale di consegna, potrà essere dal concessionario alienata o distrutta.

18.3 - Alla data di scadenza della concessione, gli arredi e le attrezzature, come risultanti dal verbale di consegna, eventualmente integrati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, saranno acquisiti al patrimonio del Comune senza che il concessionario abbia nulla a pretendere in cambio.

Art. 19 – Smaltimento rifiuti pericolosi

Il concessionario dovrà provvedere alla registrazione e smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.

Art. 20 – Rilascio licenze e autorizzazioni

Per le prestazioni inerenti alla conduzione e la gestione dell'impianto, il concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc. previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

Art. 21 - Sicurezza igienico-sanitaria

21.1 - L'impianto sportivo nel suo complesso dovrà essere gestito e mantenuto osservando i necessari requisiti igienico ambientali e garantendo la dotazione degli addetti, la dotazione di attrezzature e materiali e i controlli secondo la normativa stabilita dall'atto di intesa tra Stato e Regioni e dalla normativa relativa agli aspetti igienico-sanitari, nonché dal D.M. 18.3.1996 "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*".

21.2 – Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di validità del contratto.

21.3 - Il Concessionario provvederà direttamente ai servizi di pulizia e sanificazione mediante proprio personale o mediante subappalto del servizio a ditte esterne con le procedure indicate all'art. 34.

21.4 - Il Concessionario dovrà garantire gli interventi sotto elencati con le modalità che dettaglierà e sottoscriverà in apposito piano operativo, con la presentazione del progetto gestionale in sede di offerta:

- Pulitura e lavaggio giornaliera e programmata con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti dei pavimenti di tutti i locali interessati (sale, atri, corridoi, scale, servizi igienici, spogliatoi, etc..) prevedendo almeno due interventi giornalieri di pulizia per tutti i locali bagni e spogliatoi e l'adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale e l'applicazione della normativa vigente e delle ordinanze che l'Ente concedente o altre autorità competenti possono emanare in materia;
- Disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici;
- Svuotamento e pulizia cestini carta;
- Deragnatura all'occorrenza;
- Pulizia e sanificazione di quant'altro esistente nei locali oggetto del servizio;
- Lavaggio e pulitura dei vetri alle finestre, delle vetrate, porte interne a vetro;
- Spolveratura apparecchi illuminanti;
- Pulizia pozzetti di scarico;
- Disinfestazioni programmate del centro.

21.5 - Gli interventi dovranno essere eseguiti in orari convenienti anche tenendo conto delle esigenze funzionali degli impianti interessati e svolti da parti di idonee unità lavorative.

Art. 22 - Vigilanza e responsabilità

22.1 - Il Concessionario e, solidamente con esso, tutti gli aventi titolo:

- è responsabile, nell'ambito dell'attività di gestione e del funzionamento dell'impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi;
- è garante del corretto uso dell'impianto da parte degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori;
- è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione del servizio. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione saranno a carico del Concessionario.

22.2 - Attenzione particolare dovrà esser osservata dal Concessionario, nell'ambito degli aspetti di vigilanza attribuitigli dal presente contratto, alla sorveglianza della regolare entrata ed uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza con particolare riferimento ai bambini consentendo l'ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto qualora essi non siano autosufficienti nel prepararsi alla lezione e nel rivestirsi successivamente ove non sia previsto un servizio apposito a carico del Concessionario.

Art. 23 - Piano emergenza e Piano di Sicurezza di sicurezza e prevenzione incendi

23.1 - Presso l'impianto deve essere affissa e garantita la presenza per tutta la durata della gestione della planimetria di orientamento e il piano di emergenza per l'evacuazione in sicurezza dell'impianto.

23.2 - Il Concessionario si impegna a predisporre e a trasmettere all'Amministrazione Comunale, un piano di sicurezza dei propri lavoratori ed attuarne i contenuti entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività. Nel corso della gestione il Concessionario dovrà verificare la presenza di eventuali rischi di interferenza con le attività di altre ditte che a qualsiasi titolo entreranno nella struttura.

23.3 - Il Concessionario è tenuto, ai sensi di Legge, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 L. n. 609/1996 e D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

23.4 - Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e lavoratori tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

23.5 - Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato.

Art. 24 - Responsabilità e sicurezza

24.1 - Per tutta la durata del presente contratto, viene delegato al Concessionario la titolarità e responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull'attività esercitata.

24.2 - Sono a carico del Concessionario gli adempimenti a esso riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare all'ufficio tecnico del Comune.

24.3 - Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto e per ogni successiva variazione:

- nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza;
- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

24.4 - Il Concessionario dovrà altresì provvedere:

- a) a predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- b) ad installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- c) a predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con tutte le indicazioni previste dalla legge;
- d) a predisporre le planimetrie di orientamento da esporre in prossimità delle vie di esodo;
- e) a nominare il terzo responsabile deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica, aggiornando il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati. Il Concessionario dovrà garantire la revisione periodica dei presidi antincendio presenti negli edifici. Il servizio dovrà essere affidato ad una ditta specializzata e la registrazione dei controlli semestrali dovrà essere tenuta nelle forme previste dalla

legge. Alla scadenza del contratto e in ogni momento su richiesta del Comune dovrà essere consegnata/esibita la documentazione attestante i controlli eseguiti.

24.5 - Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni derivanti alle persone fisiche e cose determinati da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dal Comune, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. Il Concessionario medesimo è tenuto all'integrale risarcimento dei danni di cui sopra.

24.6 - Il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata del presente contratto. La polizza dovrà avere il massimale minimo per danni a persone e cose di € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

24.7 - Detta polizza dovrà tenere indenne il Concessionario anche per:

a) morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i rappresentanti del Comune autorizzati ad accedere al Centro sportivo – e cose per fatto imputabile alla responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;

b) i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico del Concessionario.

24.8 - Copia delle polizze assicurative stipulate dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio della gestione e ogni anno il Concessionario dovrà presentare la quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

Art. 25 – Area per elisoccorso notturno presso il centro sportivo (in verifica)

25.1 - Il Concessionario è tenuto a dare la propria disponibilità al fine di garantire in maniera continuativa l'accesso alle strutture per gli interventi di elisoccorso HEMS da parte di AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza).

25.2 - Il Concessionario è, altresì, tenuto a garantire, per conto del Comune, il rispetto delle condizioni e delle istruzioni operative al fine di permettere la costante operatività del sito.

Art. 26 - Personale e tutela degli addetti

26.1 - Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale in possesso di adeguata qualifica e in numero necessario in relazione ai giorni ed alle ore di funzionamento degli impianti e alla tipologia di attività svolta, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, in merito all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015.

26.2 - Con specifico riguardo agli istruttori ed agli allenatori impiegati nell'espletamento del servizio ed alle relative qualifiche professionali, il concessionario è tenuto ad osservare agli standard proposti in sede di offerta.

26.3 - In ogni caso, tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e serietà.

26.4 - Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori corredati dei dati anagrafici, dei titoli di specializzazione e delle eventuali abilitazioni e brevetti. Dovrà parimenti comunicare ogni variazione che nel corso del rapporto dovesse intervenire nell'organico indicato nella comunicazione iniziale.

26.5 - Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi i CC.NN.LL. di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni;

26.6 - Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario utilizzato.

26.7 - Il concessionario dovrà garantire l'adempimento di tali obblighi anche per le eventuali imprese subappaltatrici per le attività per le quali, ai sensi dell'art. 32, è ammesso l'affidamento in appalto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi competenti;

26.8 - Il gestore assume l'obbligo di munire i propri collaboratori di un apposito documento di identificazione corredato di fotografia da apporre sugli indumenti indossati durante il servizio.

26.9 - Il personale adibito ai vari servizi, che dovrà in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico, non avrà alcun rapporto con il Comune essendo alle esclusive dipendenze del concessionario che lo assume, lo impiega e lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti. Nessuna aspettativa, pertanto, potrà essere rivendicata a tal riguardo nei confronti del Comune di Gessate.

Art. 27 – Calendario delle attività

27.1 - Il Concessionario organizza le attività da svolgere all'interno dell'impianto sportivo tenendo conto di tutte le richieste di utilizzo. Sulla base delle informazioni disponibili, il Concessionario redige un calendario di tutte le attività che dovrà essere trasmesso in copia al Comune entro il 30 settembre di ogni anno.

27.2 - Il Concessionario dovrà integrare nel calendario le attività che il Comune intende organizzare e realizzare e che saranno comunicate entro il 30 novembre (per il successivo periodo gennaio/luglio) e il 30 giugno (per il successivo periodo settembre/dicembre). Le attività o gli eventi, proposti dal Comune, e non inseriti in calendario, dovranno essere comunicati al Concessionario almeno 15 giorni prima della data di svolgimento, salvo emergenze ovvero attività non programmabili.

Art. 28 – Orari degli impianti

28.1 - Il Concessionario è tenuto a utilizzare l'impianto sportivo per le finalità e gli obiettivi contenuti nel presente Capitolato, garantendo il funzionamento dell'impianto per l'intero anno solare.

28.2 - Qualsiasi altra attività non contemplata non potrà essere svolta, salvo autorizzazione scritta da parte del Comune.

28.3 - Gli orari di utilizzo dell'impianto devono essere i più ampi possibili (nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica) in modo da garantire lo svolgimento del maggior numero di attività possibili durante la giornata; pertanto è compito del Concessionario combinare opportunamente i calendari delle attività proprie e di soggetti terzi.

28.4 - Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare gli orari.

28.5 - Gli orari devono essere esposti al pubblico.

28.6 - In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni, è compito del Concessionario regolare gli orari di accesso del pubblico.

Art. 29 – Modalità di utilizzo dell'impianto

29.1 - Oltre al Comune, il Concessionario è l'unico soggetto che, in forza del presente capitolato, è autorizzato ad utilizzare l'impianto sportivo e a concederne l'uso a terzi.

29.2 - Il Concessionario, compatibilmente con le date e gli orari del calendario annuale di utilizzo, degli incontri ufficiali (da calendario federale o da evento) e con le date e gli orari delle attività dallo stesso organizzate, consente l'utilizzo dell'impianto ai soggetti che ne facciano richiesta.

29.3 - Alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte all'apposito albo comunale di Gessate sono garantiti l'accesso e l'utilizzo prioritario delle strutture sportive rispetto ad altri soggetti.

29.4 - Non può essere autorizzato l'accesso nei giorni in cui si svolgono manifestazioni sportive ufficiali (es. partite di campionato, meeting) o eventi.

29.5 - Gli utenti possono chiedere l'utilizzo in forma privata degli impianti alle condizioni tariffarie previste dal Concessionario e concordate annualmente con l'Amministrazione.

Art. 30 - Proventi e tariffe per l'utilizzo degli impianti

30.1 - Il Concessionario, nel concedere l'utilizzo delle strutture del centro sportivo alle associazioni sportive locali, dovrà applicare le tariffe orarie stabilite annualmente dal Comune.

Il Concessionario potrà concordare con le Associazioni sportive locali la presa in carico di determinati servizi (es. manutenzione del verde, ecc.) come contributo utile alla copertura degli importi previsti dalle tariffe orarie.

La documentazione dovrà essere inviata al Comune contestualmente alla presentazione del rendiconto di gestione.

30.2 - Le tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte dell'utenza privata verranno decise annualmente dal Concessionario in accordo con il Comune e dovranno prevedere una tariffa differenziata tra residenti (tariffa agevolata) e non residenti (tariffa maggiorata).

30.3 - Le tariffe relative all'organizzazione dei corsi sono stabilite dal concessionario e dalle singole società sportive dilettantistiche annualmente, previa consultazione con l'Amministrazione comunale, nel rispetto delle principali finalità connesse all'uso pubblico ovvero alla massima fruibilità ed accessibilità per la pratica di attività sportiva, prevedendo anche riduzioni per particolari categorie di utenti (es. minori, portatori di handicap ...).

30.4 - Le tariffe dovranno essere esposte al pubblico in maniera chiara e visibile.

30.5 - Gli introiti relativi alle tariffe verranno direttamente riscossi dal Concessionario, così come tutte le altre entrate legate a corsi, servizi e manifestazioni organizzati all'interno del centro sportivo, nel rispetto di tutte le normative in materia di autorizzazioni, imposte e altri oneri derivanti dalle attività.

30.6 - Il Comune comunica al Concessionario le tariffe in vigore e ogni loro modifica dopo l'approvazione e pubblicazione dell'atto da parte dell'organo competente.

30.7 - In nessun caso il Concessionario è autorizzato ad applicare tariffe superiori rispetto a quelle approvate dal Comune.

30.8 - Entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dell'andamento della gestione e dei costi, il Concessionario potrà chiedere all'Amministrazione una revisione delle tariffe. Il Comune valuterà questa richiesta e ne terrà conto nella determinazione delle tariffe in vigore per l'anno successivo. Le revisioni tariffarie potranno essere disposte per l'aumento dell'indice del costo della vita (ISTAT FOI) o per altre particolari esigenze da valutare congiuntamente tra Concessionario e Amministrazione.

30.9 - Nel corso della concessione il Concessionario e l'Amministrazione potranno concordare l'introduzione di tariffe differenziate per favorire quelle fasce orarie di utilizzo che nel corso della gestione risultino poco sfruttate.

30.10 - Saranno inoltre introitati dal Concessionario i proventi derivanti da:

- attività commerciali (somministrazione di alimenti e bevande, ecc.);
- manifestazioni varie;
- sponsorizzazioni;
- centri estivi.

Art. 31 - Verifiche gestionali – rendiconto e controlli da parte del Comune

31.1 - Il Comune ha il potere di controllo e vigilanza sull'operato del Concessionario all'interno degli impianti sportivi. I rappresentanti del Comune sono autorizzati ad accedere agli impianti sportivi in qualunque momento, al fine di accertare il rispetto degli adempimenti contenuti nel contratto.

31.2 - Al termine di ciascun anno sportivo e comunque entro il 31 luglio il Concessionario si obbliga a fornire un rendiconto relativo alle attività svolte all'interno dell'impianto sportivo. Il rendiconto deve essere composto da una relazione sull'andamento dell'anno sportivo con indicazione di tutti i dati utili alla verifica della gestione del servizio:

- a) utilizzo degli impianti da parte delle società (n. ore, gg. di utilizzo, n. utenti, spese, entrate, n. iscritti, eventuale documentazione comprovante i costi dei servizi effettuati in luogo del pagamento delle tariffe, ecc.);
- b) utilizzo degli impianti da parte degli utenti (n. ore, gg. di utilizzo, n. utenti, spese, entrate, n. iscritti, ecc.);
- c) attività o manifestazioni svolte;
- d) adempimenti normativi di legge relativi a dipendenti, incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
- e) manutenzioni effettuate
- f) interventi programmati effettuati.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere documenti finanziari/contabili relativi a entrate e spese per la gestione degli impianti sportivi qualora lo ritenga opportuno ai fini di una valutazione più completa del rendiconto e della gestione.

Art. 32 – Documentazione da tenere presso la sede dell'impianto

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- licenze;
- autorizzazioni;
- planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lg. 81/2008;
- registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui sono riportate la data delle attività, la natura e gli esiti.

I suddetti documenti dovranno essere esibiti a semplice richiesta del Comune o degli organi e/o Autorità preposti alla vigilanza.

Art. 33 – Documentazione da trasmettere al Comune

33.1 - Il concessionario ha l'obbligo di presentare entro tre mesi una relazione tecnica sullo stato di manutenzione dell'impianto nella quale dovranno essere indicate:

- gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sull'impianto;

- le date e i risultati delle ispezioni periodiche all'impianto, così come previsto dalle norme vigenti.

33.2 - Al termine di ciascun anno sportivo e comunque entro il 31 luglio il gestore dovrà inoltre fornire al Comune un rendiconto della gestione come indicato all'art. 31 – comma 2.

33.3 - Nel corso dell'anno, il concessionario ha l'obbligo di presentare con cadenza trimestrale (entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento) la situazione contabile analitica della gestione dell'impianto.

33.4 - Il concessionario ha l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo entro 10 giorni dalla sua approvazione formale da parte dell'organo preposto.

Art. 34 – Cauzione definitiva

34.1 – Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire garanzia definitiva di cui all'art. 117 – comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 106 – commi 2 e 3 del D.Lgs. n.36/2023.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Comune di Gessate potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi della gestione. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 196 – comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria; la mancata costituzione di tale garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria in sede di offerta, nonché l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

34.2 - Nei casi previsti dal presente capitolato, la cauzione definitiva potrà essere utilizzata anche per la riscossione delle penali, fermo restando che in tali casi il suo ammontare dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

34.3 - La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al concessionario solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, qualora l'Amministrazione non abbia titolo per rivendicare pretese creditorie nei confronti del gestore.

34.4 - Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto all'Amministrazione comunale.

Art. 35 – Cessione del contratto e sub concessione

35.1 - Per tutta la durata del servizio e vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

35.2 - E', altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto senza preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

35.3 - Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art. 189 del D.lgs. n. 36/2023.

35.4 - E' fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l'oggetto della presente concessione, pena di decadenza del contratto.

35.5 - E' data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi sotto elencati a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti per gli affidamenti pubblici:

- gestione bar-ristoro;
- lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ampliamento previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- manutenzioni;
- conduzione caldaie;
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo.

I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Gessate prima dell'attivazione del servizio.

35.7 - Resta fermo che il concessionario rimane solo ed unico responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del Comune di Gessate e

risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di subappaltatori/contraenti.

Art. 36 - Restituzione degli immobili

36.1 - Alla scadenza del presente contratto il Concessionario deve riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'impianto comprensivo di eventuali addizioni e migliorie.

36.2 - Tale riconsegna deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, ovvero, in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale entro il termine congruo stabilito dall'Amministrazione Comunale e comunicato al Concessionario con lettera PEC, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

36.3 - Gli immobili e mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità.

All'atto della riconsegna deve essere redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili e mobili.

36.4 - L'Amministrazione Comunale non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per i lavori eseguiti ai sensi dell'art. 12. I suddetti interventi, una volta realizzati, vengono, infatti, acquisiti in proprietà dall'Amministrazione Comunale per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile. Si dà atto che il Concessionario in deroga all'art. 936 del codice civile, rinuncia a richiedere all'Amministrazione Comunale, per gli interventi predetti, il pagamento del valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera, nonché l'aumento del valore recato al fondo, o, comunque, indennità o compensi di sorta.

36.5 - Eventuali immobili o lavori realizzati senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale non daranno in nessun caso diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario neppure sotto forma di rimborso per la parte dell'investimento non ammortizzata.

36.6 - In ogni caso, alla scadenza del presente contratto, l'Amministrazione Comunale ha diritto di pretendere la messa in ripristino a spese del Concessionario oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso. La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso del contratto, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.

36.7 - Il Concessionario deve, comunque, riconsegnare gli immobili, indipendentemente dall'esistenza di eventuali suoi crediti e quindi senza poter vantare il diritto di ritenzione.

36.8 - Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombrò d'ufficio ed al ripristino delle condizioni di funzionalità a spese del Concessionario.

36.9 - Se in occasione della riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale risultasse, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria, il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale un corrispettivo per la loro sistemazione.

36.10 - Il Concessionario, all'atto della riconsegna degli impianti, ha il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale. Dovrà altresì consegnare all'Ufficio all'uopo preposto dell'Amministrazione Comunale dichiarazione che non sussistano crediti in denaro od utilizzo impianti in merito all'utenza iscritta e la liberatoria relativa alle spese di utenza da parte dei vettori fino alla data di termine della concessione.

Art. 37 – Responsabilità – Coperture assicurative

37.1 - Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela, atti ad evitare rischi o danni alle persone animali, compresi i terzi che, autorizzati dal concessionario, o dall'Amministrazione, dovessero recarsi presso l'impianto.

Il concessionario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifiche polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione.

Il concessionario è tenuto a consegnare al Comune di Gessate copia di polizza assicurativa RCTO valida per tutto il periodo di durata della concessione. Nella garanzia di RCO si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore, oltre a tutti i rischi da conduzione immobili ed impianti, detenuti a qualsiasi titolo. Il massimale non potrà essere inferiore ad € 5.000.000,00 (persone/cose/animali) in RCT ed € 5.000.000,00 in RCO, con sotto limite di € 2.500.000,00 per singolo dipendente/collaboratore danneggiato.

La polizza dovrà prevedere che gli utenti siano considerati terzi tra di loro. Il concessionario deve provvedere inoltre a munirsi di polizza assicurativa di incendio rischio locativo, il cui massimale verrà successivamente quantificato come segue: Fabbricato (valore di ricostruzione a nuovo), Arredi/attrezzature/impianti (valore di rimpiazzo a nuovo), Ricorso Terzi Incendio (massimale pari ad € 750.000,00).

37.2 - Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento di cui al precedente punto 1 dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Amministrazione Comunale ai fini della stipula del contratto.

37.3 - Con la stipulazione delle assicurazioni indicate, il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti nel presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune, in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/o missione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà il Comune e/o i dirigenti, il personale, e gli amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti alla proprietà dell'impianto- non derivanti tuttavia da carente o omessa manutenzione ordinaria o straordinaria che sia posta in capo al concessionario - purché la necessità degli interventi sia stata a suo tempo segnalata secondo quanto prescritto dal presente capitolato.

37.4 - Il gestore resta comunque obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggiore rischio.

37.5 - Eventuali modifiche o deroghe alle prescrizioni del presente articolo dovranno essere, per iscritto, richieste dal concessionario ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 38 – Risoluzione del contratto

38.1 - In caso di inosservanze gravi da parte del concessionario degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente capitolato, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni decorrenti dal relativo ricevimento.

38.2 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 190 del D.Lgs 36/2023, il contratto potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile. Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 codice civile:

- dopo due contestazioni di inadempienza contrattuale, che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;
- carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio;
- danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del personale dell'aggiudicatario;
- inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- grave e/o reiterata inosservanza delle norme igienico – sanitarie;
- esecuzione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- inadeguata o carente capacità da parte del concessionario di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate, dopo accertamento e verifica;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione;
- cessione del contratto e di crediti o sub-concessione, nei casi in cui questa non è consentita o non è stata autorizzata dall' Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all'aggiudicatario alcun indennizzo e l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

Le inadempienze contrattuali dovranno essere contestate per iscritto.

38.3 - In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 39 - Recesso

39.1 - L'Amministrazione potrà recedere dall'appalto, con preavviso non minore di due mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento della relativa comunicazione, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

L'indennità dovuta al gestore è determinata secondo quanto previsto dall'art. 190, comma 4 e 5 del D.Lgs. 36/2023.

39.2 - L'affidatario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

40 - Penali/Sanzioni

40.1 - Le clausole contenute nel seguente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

40.2 - Nel caso di inadempimento agli obblighi contenuti nel presente capitolato l'Amministrazione contesterà, a mezzo posta elettronica certificata, l'inadempienza riscontrata, invitandolo a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano confermati l'inadempimento contestato e la responsabilità del Concessionario, il Comune irrognerà una penale che potrà variare da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 3000 euro per ciascun inadempimento. La misura della penale verrà graduata in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente seguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

40.3 - Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del Concessionario alla Tesoreria Comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ritardato pagamento da parte del concessionario entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa,

di ritardo. Oltre le quattro settimane di ritardo il Comune provvederà al recupero delle suddette somme dalla cauzione di cui all'art. 31. Il provvedimento con cui viene disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario con invito a reintegrare la cauzione stessa. Qualora nel corso del rapporto vengano contestati almeno due inadempienze contrattuali o a seguito di un'infrazione particolarmente grave l'Amministrazione Comunale ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 35 del presente capitolato, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti. In caso di inadempienze di carattere continuativo (es. chiusura non autorizzata dell'impianto), la penale verrà applicata qualora l'inadempimento si protragga per almeno 5 giorni.

Art. 41 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, l'operatore è tenuto, in particolare:

- a) a comunicare al Comune concedente i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste italiane spa, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge 136/2010;

Il Comune concedente verifica in occasione di ogni pagamento all'operatore e con eventuali interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'operatore deve inserire negli eventuali contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

Art. 42 – Rispetto della normativa sulla privacy

Il concessionario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 (Tutela della privacy) e successive modifiche e integrazioni; la ditta e i suoi operatori garantiscono la riservatezza delle

informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio e devono curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.

Art. 43 – Codice di comportamento

Il concessionario si impegna a rispettare il D.P.R. 16-4-2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

La violazione agli obblighi derivanti dal predetto Codice comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 44 – Spese contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le spese imposte, tasse e soprattasse comunque inerenti alla stipula e alla registrazione del contratto.

Art. 45 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato, è competente il foro di Milano.

Art. 46 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si richiamano - per quanto necessarie - le clausole degli atti di gara che attengono anche indirettamente al rapporto contrattuale tra Amministrazione e concessionario e le norme vigenti se e in quanto applicabili.

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- 1 - Impianti sportivi oggetto della concessione;
- 2 - Piano di pulizia e manutenzioni;
- 3 - Campo di calcio e aree a verde centro sportivo – specifiche tecniche per la manutenzione ordinaria;
- 4 - Tariffe in vigore utilizzo centro sportivo comunale;
- 5 - Planimetrie;
- 6 – Relazione valutazione economica impianti sportivi.